



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

FAQ - Frequently Asked Questions relative alla ordinanza n. 54/2025

Misure per l'integrazione e la semplificazione delle attività di ricostruzione privata. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023 e successive modifiche e integrazioni)

1) Come funziona la decurtazione del Contributo di Immediato Sostegno (C.I.S.) già percepito dal beneficiario in fase di erogazione del saldo per i "danni minori"?

In fase di erogazione del saldo per contributi riferiti ai cosiddetti "danni minori", conformemente all'art. 14 bis c.8, devono essere decurtate le somme eventualmente già percepite a titolo di Contributo di Immediato Sostegno (C.I.S.).

Oltre alle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile n. 999 del 31 maggio 2023 (articolo 1), n. 1106 del 20 ottobre 2024 (articoli 1 e 2) e n. 1135 del 2 aprile 2025 (articolo 1), già riportate all'art. 14 c.8 bis, sono incluse tra le somme da decurtare anche quelle relative a:

- Regione Toscana: OCDPC n. 1000 (art.1 co.4)
- Regione Marche: OCDPC n. 1101 (art.4)

Nel caso in cui l'importo massimo del CIS non sia espressamente indicato nelle Ordinanze, ma queste facciano riferimento al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 24, comma 2, e art. 25, comma 2), il limite massimo delle somme da decurtare è implicitamente pari a **€ 5.000,00**.

2) Come si richiede il secondo acconto ai sensi dell'art. 2 c.3 lett. b-bis) dell'Ordinanza 54/2025 per le pratiche presentate con l'Ordinanza 14/2023?

Per le pratiche presentate ai sensi dell'Ordinanza n.14/2023, per le quali risulti accettata dal beneficiario la proposta di esito istruttorio o sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo, e che non si trovino nella fase di esame della rendicontazione a saldo, la richiesta del secondo acconto previsto dall'Ordinanza n. 54/2025 (art. 2 c.3 lett. b-bis) segue le seguenti procedure:

- Per pratiche con importo concesso per la riparazione del danno al lordo di ogni onere inferiore a € 30.000,00: Si applica la procedura prevista dall'art. 10 c.4. prevista per i danni "lievi". L'erogazione del secondo acconto avviene su richiesta dell'interessato che deve:
 - attestare di aver speso non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto
 - allegare la relativa attestazione della spesa utilizzando l'allegato n.9 dell'Ordinanza n.54/2025
- Per pratiche con importo concesso per la riparazione del danno al lordo di ogni onere pari o superiore a € 30.000,00: Si applica la procedura prevista dall'art. 10, comma 4 prevista per i danni "gravi". L'erogazione del secondo acconto avviene su richiesta dell'interessato che deve:

- attestare di aver speso non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto
- allegare la relativa attestazione della spesa utilizzando l'allegato n.9 dell'Ordinanza n.54/2025
- presentare la documentazione prevista ai punti i, ii, iii, iv, v del citato articolo

3) Quali sono i nuovi termini per il completamento dei lavori per le pratiche i cui interventi non risultino conclusi e rendicontati, a seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 54/2025?

Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 54/2025 "Aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata", sono stati rideterminati i termini per il completamento degli interventi, come specificato dall'art. 14 quater in combinato disposto con l'art. 10 c.3 lett. d).

Principi generali:

I termini per il completamento degli interventi oggetto di contributo sono prorogati automaticamente:

- 12 mesi per gli interventi rientranti nei "danni minori e lievi"
- 24 mesi per i "danni gravi"

La proroga decorre dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza n. 54/2025 (04 dicembre 2025), anche per le pratiche i cui termini fossero già scaduti alla data di adozione dell'Ordinanza.

Per le pratiche il cui contributo è stato concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 14/2023:

- Pratiche con importo concesso inferiore a € 30.000,00 (al lordo di ogni onere): I termini previsti nel decreto di concessione si intendono prorogati automaticamente di 12 mesi a decorrere dal 04 dicembre 2025, anche se già scaduti.
- Pratiche con importo concesso pari o superiore a € 30.000,00 (al lordo di ogni onere): I termini previsti nel decreto di concessione si intendono prorogati automaticamente di 24 mesi a decorrere dal 04 dicembre 2025, anche se già scaduti.

Nota: La proroga si applica sia al termine indicato nel decreto di concessione per completare gli interventi che al termine per presentare la documentazione per la rendicontazione a saldo.